

VADEMECUM SULL'AUTOCERTIFICAZIONE

A cura del Servizio Coordinamento e Affari Generali della USL 3- Catania

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

L'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione è una semplice dichiarazione firmata dell'interessato, senza autentica e senza bollo, che permette all'utente di dichiarare e quindi certificare, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni relative al proprio stato di cittadino senza dover più esibire certificati.

E' possibile autocertificare i seguenti sottoelencati dati, stati, posizioni giuridiche e situazioni:

- luogo e data di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, del genitore , del figlio ecc.
- tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni)
- iscrizione in albi,registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- iscrizione ad associazioni o formazioni sociali

- posizione agli effetti degli obblighi militari comprese le situazioni del foglio matricolare
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e, categoria di pensione
- qualità di studente
- titoli di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- reddito
- situazione economica
- assolvimento obblighi contributivi
- possesso e numero del codice fiscale, di partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- carico familiare
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore, e simili
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che posseggono la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituiscono, possono essere presentate anche da persona diversa dal dichiarante, essere inviate per fax od anche trasmesse per via telematica.

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

E' possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per attestare stati, fatti e qualità personali, a conoscenza del diretto interessato, diversi da quelli che si possono autocertificare (sopra elencati). Tali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere firmate davanti al dipendente addetto a riceverle, oppure presentate od inviate per fax, già sottoscritte, allegando la copia fotostatica di un documento d'identità.

Con tale dichiarazione è possibile anche dichiarare che è conforme all'originale:

- la copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una Pubblica amministrazione
- la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio
- la copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.

Non è possibile ricorrere all'autocertificazione per sostituire certificati sanitari, medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e di brevetti.

CHI PUO' FARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

Possono fare ricorso all'autocertificazione:

- i cittadini italiani e dell'Unione europea
- i cittadini extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili presso le Pubbliche Amministrazioni italiane.

IMPEDIMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE

Nel caso di impedimento permanente (analfabetismo o impedimento fisico) la dichiarazione verrà raccolta, previa identificazione del dichiarante, dal pubblico ufficiale, mentre se si tratta di impedimento temporaneo la dichiarazione potrà essere resa, in sostituzione, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o in mancanza di questi da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado del dichiarante.

La dichiarazione di un minore verrà invece sottoscritta dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore.

CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE

La dichiarazione non veritiera espone il dichiarante all'applicazione di sanzioni penali (reclusione da 1 a 3 anni e multa fino a 516 €) oltre a comportare la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.